

# PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 46 - 2019

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CARENZO ROBERTO

Responsabile del Servizio-P.O. STEVANIN GRAZIANO

Estensore: MANACORDA FULVIO

**DETERMINAZIONE N. 28**

**IN DATA 10-01-2019**

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione I.P.P.C. della Tollegno 1900 S.p.A., con stabilimento in via Roma n. 9 e sede legale in via Gramsci n. 11, nel Comune di Tollegno (BI).

Impresa:	Tollegno 1900 S.p.A.		
Sede Legale:	Via Gramsci, 11	Comune: Tollegno (BI)	Cap: 13818
Sede Operativa:	Via Roma, 9	Comune: Tollegno (BI)	Cap: 13818
Codice fiscale:	01225540028	Partita IVA: 01225540028	Codice SIRA: 1745
Telefono:	015 2429200   P.E.C.: tollegno1900@legalmail.it		

## Premesso che:

- Con la Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 16/08/05 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A." per l'unità locale di Tollegno (BI) – Via Roma n. 9, per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 23/07/2010 venne rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso I.P.P.C. in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 24/10/2017 e relativo provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Tollegno prot. n. 5478 del 12/12/2017, si è proceduto alla volturazione dell'A.I.A. dalla "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A." alla "Tollegno 1900 S.p.A."

- Richiamate le seguenti richieste di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ritenute "non sostanziali" ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istruttoria condotta dalla Provincia:
  - nota P.E.C. pervenuta il 29/12/2014, ns. protocollo n. 39817, in riferimento alla dismissione degli impianti di tintoria tops presenti nello stabilimento e la sostituzione dei generatori installati: due generatori Macchi da 8,1 MW alimentati a metano, con due generatori Ferroli rispettivamente di 4,5 e 2,9 MW. Era prevista inoltre l'installazione di due caldaie a metano per il riscaldamento degli uffici. Tali interventi avevano portato ad una variazione dell'assetto emissivo dello stabilimento.
  - la nota prot. n. 6039 del 03/03/2015 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare l'esito favorevole dell'istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006;
  - la nota pervenuta dalla Società Tollegno 1900 S.p.A., tramite SUAP del Comune di Tollegno, (prot. di ricez. n. 18280 del 14/08/2017), in riferimento alla dismissione del punto di emissione A9 – Saldatura cartene, a seguito della sostituzione di detto impianto con un altro, di taglio meccanico del cartene, non generante alcuna emissione.
  - la nota prot. n. 25053 del 08/11/2017 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare l'esito favorevole dell'istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006;
  - la nota della Società Tollegno 1900 S.p.A., inviata alla Provincia di Biella (prot. di ricez. n. 4685 del 22/02/2018) ed al SUAP del Comune di Tollegno, in riferimento alla modifica dell'impianto di depurazione, con installazione, all'uscita dell'impianto biologico di depurazione, di un ulteriore impianto ad osmosi, per il recupero delle acque di scarico e il loro reinserimento nel ciclo produttivo, previo stoccaggio in una vasca di accumulo esistente.
  - la nota prot. n. 19761 del 17/08/2018 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare l'esito favorevole dell'istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006. Con la stessa nota si raccomandava all'Azienda l'osservanza di alcune prescrizioni in materia di acustica ambientale proposte da ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, contenute nella Relazione Tecnica prot. ARPA n. 70062/2018 del 06/08/2018.
  - la nota prot. n. 23207 del 01/10/2018 con la quale la Società Tollegno 1900 S.p.A., ha inviato agli Enti interessati le integrazioni e le precisazioni richieste.
  - La nota prot. n. 23778 con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est di esprimere parere in merito alla rispondenza delle integrazioni fornite dalla Società rispetto alle prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica ARPA.
  - il contributo tecnico di ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est prot. n. 93721 del 25/10/2018 (prot. di ricez. n. 25944 del 25/10/2018) contenente la seguente prescrizione per l'Azienda circa la valutazione tecnica sulla documentazione previsionale di impatto acustico: *"Il proponente ipotizza verifiche post-operam suggerendo di effettuare le stesse nel periodo invernale, quando la portata del torrente dovrebbe essere minima e non ci sono altre componenti ambientali (avifauna, insetti) che influiscono sul clima acustico dell'area, come*

*avvenuto in occasione delle rilevazioni ante-operam. Si ritiene tale approccio condivisibile. Si richiede in ogni caso l'esecuzione di rilevamenti di verifica coerentemente a quanto proposto dall'azienda. Si ritiene quindi congruo stabilire un termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo per l'esecuzione dei rilievi. Copia della relazione contenente gli esiti degli stessi dovrà essere trasmessa anche ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est sede di Biella”.*

Vista la Legge 447/95;

Visto il D.Lgs 3/04/2006 n. 152 e ss. mm. ii.;

Viste le Leggi Regionali n. 44/2000 n. 5/2001;

Vista la Legge Regionale n. 24/2002;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore; il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Responsabile del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, visto quanto sopra esposto, in relazione all'esito all'istruttoria tecnica condotta dal geom Fulvio Manacorda, propone al Dirigente di adottare il provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società Tollegno 1900 S.p.A., con le prescrizioni prooste da ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, che integrano le prescrizioni assegnate con i precedenti provvedimenti autorizzativi.

#### IL DIRIGENTE

del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche:  
Dr. Roberto CARENZO

VISTA e fatta propria la relazione

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale *in capo alla Società Tollegno 1900 S.p.A* per l'unità locale ubicata in via Roma n. 9 nel Comune di Tollegno, *per lo svolgimento dell'attività IPPC “6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*; rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 23/07/2010 della Provincia di Biella, al fine di recepire le modifiche non sostanziali apportate allo stabilimento da parte del Gestore ed elencate in premessa.
2. Di assegnare la seguente prescrizione, contenuta nel contributo tecnico di ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, prot. n. 93721 del 25/10/2018 (prot. di ricez. n. 25944 del 25/10/2018), circa la valutazione tecnica sulla documentazione previsionale di impatto acustico: *entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento conclusivo, da parte del SUAP del Comune di Tollegno, la Società Tollegno 1900 dovrà eseguire i rilievi fonometrici di verifica dell'impatto acustico. Gli*

*esiti della campagna di rilevamento dovranno essere trasmessi ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, alla Provincia di Biella ed al Comune di Tollegno.*

3. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
4. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
5. Di sostituire l'allegato D "*Emissioni in Atmosfera*" alla Determinazione Dirigenziale n. 2060 del 23/07/2010 con l'allegato "D" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
7. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
8. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al SUAP del Comune di Tollegno, affinché provveda all'emissione del provvedimento finale.
9. Di stabilire altresì che:
  - l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP territorialmente competente.
  - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
  - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell' impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
  - Il provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

Il Dirigente  
Dott. ROBERTO CARENZO

## Allegato D - Emissioni in atmosfera

1. Per i punti di emissione C1a, C1b e C2 sono prescritti autocontrolli a cadenza biennale per la determinazione di tutti gli inquinati indicati nello schema delle emissioni.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm<sup>3</sup> indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenere sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
5. I limiti di emissione fissati nel presente atto rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
6. Vengono assegnati limiti di emissione in concentrazione ed in flusso di massa; il superamento dell'uno o dell'altro verrà considerato come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative come previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..
7. Lo stabilimento dovrà essere esercito secondo quanto indicato negli elaborati progettuali presentati nell'ambito del procedimento autorizzatorio; ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata come previsto dalla normativa di riferimento.
8. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
  - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
  - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
9. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
10. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A..
11. Per l'effettuazione dei monitoraggi e per la presentazione dei relativi risultati deve essere seguito il Manuale UNICHIM 158/88 Misure alle emissioni Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
12. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti

norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793: Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.

13. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti.

## SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
C1a	Generatore 1 (kW 4.522)	Continua	12	0,70	-	5.000*	CO	100	0,500	24	180
							NO <sub>x</sub>	350	1,750		
C1b	Generatore 2 (kW 2.907)	Continua	12	0,70	-	3.500*	CO	100	0,350	24	180
							NO <sub>x</sub>	350	1,225		
C2	Linee trattamento irrestingibile	Continua a lotti	10	0,63	Scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,1	24	Amb
S1	Sfiato cisterna acqua ossigenata	discontinua	-	esaustione naturale							
S2	Sfiato cisterna acido acetico	discontinua	-	esaustione naturale							
S3	Sfiato cisterna ausiliari tessili	discontinua	-	esaustione naturale							
S4	Sfiato cisterna ammoniacca	discontinua	-		Abbattimento ad acqua	esaustione naturale					
S5	Sfiato cisterna acido formico	discontinua	-	esaustione naturale							
S6	Sfiato cisterna al momento non utilizzata	discontinua	-	esaustione naturale							

\*) Portata massima calcolata sulla base del consumo massimo orario di combustibile e del quantitativo di aria di combustione tale da avere un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. in fase di campionamento le portate misurate possono risultare essere anche sensibilmente inferiori in ragione del regime di funzionamento in modulazione automatica dei generatori di vapore.

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
S10	Sfiato cisterna prodotti per depuratore	discontinua	-				esaustione naturale				
S11	Sfiato cisterna prodotti per depuratore	discontinua	-				esaustione naturale				
S12	Sfiato cisterna soda caustica	discontinua	-				esaustione naturale				
S13	Sfiato cisterna acido cloridrico	discontinua	-				esaustione naturale				
T14	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-				Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.				
T15	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-								
T16	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-								
T21	Vaporizzo ritorcitura OBEM	discontinua	-				Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06				
T22	Vaporizzo filatura POZZI	discontinua	-				Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06				
T25	Asciugatoio RF a radiofrequenza	Continua a lotti	-				Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06				
T26			-				Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06				
T42	Essiccatoio tops a radiofrequenza	Continua a lotti	-				Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06				

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
T43	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T44											
T45	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T46											
T47	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T48											
T49	Asciugatoio rocche	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T50	Caldaje riscaldamento uffici	Impianti ricadenti nel titolo II della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 "Impianti termici civili"									

Il Dirigente/Responsabile  
CARENZO ROBERTO



## COMUNE DI TOLLEGNO

Provincia di Biella

C.A.P. 13818.

Cod.Fisc.81001530021

P.IVA 00373030022

tel.015 422118-422119

Fax n.015 422261

### SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

---

**Prot. n. 332**

### PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

#### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### PREMESSO CHE

- Con Determina Dirigenziale della Provincia di Biella n.3210 del 16/08/2005, venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. per l'unità locale di Tollegno –Via Roma n.9 per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio ,imbianchimento, mercerizzazione ) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- Con determinazione dirigenziale della Provincia di Biella n.2060/2010 venne rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso in oggetto;
- Con provvedimento conclusivo del SUAP si è provveduto alla volturazione A.I.A. dalla "Filatura e tessitura di Tollegno S.p.A " alla "Tollegno 1900 S.p.A.";
- Vista la nota della Provincia di Biella Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura in data 14.01.2019 prot. n. 689-2-7 che si allega in copia al presente provvedimento ;

#### VISTI

- Il D.P.R.160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

**CONSIDERATO** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo

#### SI AGGIORNA

L'autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione I.P.P.C. della Tollegno 1900 S.p.A. con sede operativa in Via Roma n.9 e sede legale in Via Gramsci n.11 , (**pratica n.01225540028-18122017-941 –SUAP 9173**) come D.D. della Provincia della 10.012019 che si allega al presente provvedimento;

Si stabilisce che il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche se in copia, presso il Gestore e deve sempre essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo al momento di qualsiasi sopralluogo o controllo che venga effettuato ;  
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica e dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del D.P.R 1199/71.

**Tollegno lì 21.01.2019**

**IL RESPONSABILE DEL SUAP**  
**Magliola Renata**  
**f.to digitalmente**